

Conclusioni delle ricorrenti

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

- 1) annullare la sentenza del Tribunale, cause riunite T-558/12 e T-559/12, Changshu City Standard Parts Factory and Ningbo Jinding Fastener Co. Ltd/Consiglio dell'Unione europea;
- 2) accogliere le conclusioni delle ricorrenti nel loro ricorso dinanzi al Tribunale e annullare il regolamento di esecuzione (UE) n. 924/2012 del Consiglio, del 4 ottobre 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 91/2009 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese ⁽¹⁾, nella parte in cui riguarda le ricorrenti;
- 3) condannare il Consiglio alle spese dei procedimenti dinanzi al Tribunale e alla Corte di giustizia, comprese quelle delle ricorrenti;
- 4) condannare le parti intervenienti alle proprie spese.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti sostengono che il Tribunale, in particolare per quanto riguarda la nozione di «tutte le operazioni di esportazione [comparabili]» e il rapporto tra le disposizioni di cui trattasi, ha commesso un errore di diritto interpretando in modo errato gli articoli 2, paragrafo 10, e 2, paragrafo 11, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽²⁾ e gli articoli 2, paragrafo 4, e 2, paragrafo 4, comma 2, dell'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe e sul commercio del 1994, e ha imposto un onere della prova irragionevole a carico delle ricorrenti.

Le ricorrenti sostengono inoltre che il Tribunale ha commesso un errore di diritto interpretando in modo errato l'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea e l'articolo 2, paragrafo 4, dell'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe e sul commercio del 1994, non ha preso in considerazione talune domande delle ricorrenti e ha commesso un errore di diritto nel valutare l'obbligo di motivazione ai sensi dell'articolo 296 TFUE.

⁽¹⁾ GU L 275, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 343, pag. 51.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Taranto (Italia) il 10 agosto 2015 — procedimento penale a carico di Davide Durante

(Causa C-438/15)

(2015/C 381/16)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Taranto

Imputato

Davide Durante

Questione pregiudiziale

Se gli articoli 43, 49 e 56 ss. del TCE debbano essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa nazionale in materia di giochi d'azzardo che, ai fini della indizione di una nuova gara per il rilascio di concessioni così come previsto dall'art. [10, comma] 9-octies della legge 26.4.2012 n. 44, contempli cause di esclusione dalla procedura selettiva per difetto del requisito della capacità economico-finanziaria del contraente, senza prevedere, ai fini della relativa dimostrazione, idonei criteri alternativi rispetto al prescritto requisito della presentazione di due differenti attestazioni rilasciate da due diversi istituti di credito, allorquando le attestazioni provengano da un solo soggetto.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Italia) il 17 agosto 2015 — Associazione Italia Nostra Onlus/Comune di Venezia e a.

(Causa C-444/15)

(2015/C 381/17)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

Parti nella causa principale

Ricorrente: Associazione Italia Nostra Onlus

Resistenti: Comune di Venezia, Ministero per i beni e le attività culturali, Regione del Veneto, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero della Difesa Capitaneria di Porto di Venezia, Agenzia del Demanio

Questioni pregiudiziali

- 1) Se il paragrafo 3, dell'art. 3, della direttiva 2001/42/CE ⁽¹⁾ nella parte in cui si riferisce anche alla fattispecie contemplata dal paragrafo 2, lett. b) del medesimo articolo, sia valido, alla luce delle norme in materia ambientale del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e della Carta dei diritti fondamentali, nella parte in cui sottrae da una sottoposizione sistematica di valutazione ambientale strategica piani e programmi per i quali sia stata ritenuta necessaria una valutazione di incidenza ai sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE ⁽²⁾;
- 2) in caso di affermazione della validità della norma citata, se i paragrafi 2 e 3 dell'art. 3 della direttiva 2001/42/CE, letti alla luce del decimo «considerando» della medesima direttiva, per il quale «tutti i piani e i programmi per i quali è stata prescritta la valutazione ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, potrebbero avere effetti significativi sull'ambiente e dovrebbero di norma essere oggetto di una valutazione ambientale sistematica» vanno interpretati nel senso che ostano ad una normativa, come quella nazionale che, per definire la nozione di «piccole aree a livello locale» di cui all'art. 3, paragrafo 3, della direttiva 2001/42/CE, fa riferimento a dati meramente quantitativi;